

n. 332/2015 elenco sentenze
Estratto sentenza alla Procura il
Compilata scheda casellario e foglio c. il
Comunicata al Procuratore Generale il
Campione Penale art. N
N. 2428/2014 R.G.GIP
N. 329/2015 R.G.N.R.
n. 76/2015 R. D.P.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERBANIA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania dott. Beatrice ALESCI ha pronunciato, all'udienza camerale del 4.11.2015, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

(ai sensi degli artt.438 e ss. c.p.p.)

nel procedimento penale contro:

nato a _____ il _____, residente a _____
libero presente; difeso di fiducia dall'avv. Claudio BOSSI del foro di Novara

IMPUTATO

Per aver guidato l'atv _____ targata _____ in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolimetrico pari a 1,51 g/l alla prima prova e 1,51 alla seconda prova, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Fatto commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 ovvero alle ore 02.55. _____
In Arona alle ore 02.55 del 6.7.2014

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM dott. Fabrizio ARGENTIERI: riconoscere la penale responsabilità dell'imputato e condannarlo alla pena di mesi sei di arresto ed € 25.000 di ammenda; trasmissione degli atti alla Procura nei confronti dell'indagato per i reati di calunnia ai danni degli Agenti di PG

DIFESA avv. Claudio BOSSI: sentenza di assoluzione per inutilizzabilità dell'accertamento tecnico irripetibile per violazione delle garanzie di difesa dell'indagato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna tempestivamente depositata, l'imputato _____ chiedeva di essere giudicato, in relazione alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, con il rito abbreviato; ammesso il rito, il giudizio si

svolgeva con l'esame dell'imputato (udienza del 15.6.2015) e l'escussione di un teste (udienza del 4.11.2015); all'udienza del 4.11.2015 le parti rassegnavano le sopra trascritte conclusioni.

Ritiene il Giudicante che, sulla base del compendio probatorio in atti, ed in particolare sulla base degli elementi utilizzabili perché ritualmente acquisiti, prima ancora che rilevanti ai fini del decidere, non sia stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la penale responsabilità del

Ed invero l'imputato è stato fermato, alle ore 02.55 del 6 luglio 2014, nell'ambito di un controllo della circolazione stradale, da personale del Distaccamento di Arona della Polizia Stradale in Arona via Turati, altezza civico 4, come emerge dalla CNR in atti, datata 7.7.2014; atteso che il conducente presentava *le sintomatologie tipiche dell'assunzione di bevande alcoliche*, veniva sottoposto a test con precursore, e successivamente, stante la positività del test, ad accertamento tecnico irripetibile con apparecchiatura Alcotest regolarmente revisionata. Tale accertamento sortiva esito positivo, come emerge dalla lettura dei c.d. "scontrini", recanti due diverse misurazioni, eseguite più di cinque minuti di intervallo l'una dall'altra.

Orbene, secondo quanto emerge dalla lettura del verbale redatto il 6.7.2014, ad ore 03.10, atto che (è appena il caso di sottolinearlo) fa fede sino a querela di falso di quanto in esso attestato, è dapprima stato fermato, alla guida del proprio veicolo; poi, identificato; essendo emerso che lo stesso presentava "alito vinoso" (sic), si legge, è stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un legale, e poi sottoposto all'accertamento con Alcotest. Tale accertamento tuttavia, secondo quanto emerge e dagli scontrini versati in atti in originale, e riportato sul verbale di accertamenti urgenti, è iniziato alle ore 02.57 e finito alle ore 03.09 (non alle 03.08, come erroneamente riporta il verbale, dovendosi ritenere prevalente in assenza di evidenze di segno opposto l'orario stampigliato sugli scontrini direttamente dall'apparecchio elettronico).

Ciò implica che, per forza di cose, e come peraltro lo stesso ha dichiarato nel corso del proprio esame, gli avvertimenti circa la possibilità di farsi assistere da un difensore prima del compimento dell'atto furono dati all'indagato solo dopo che questi aveva eseguito l'accertamento tecnico alcolimetrico, dal momento che il verbale risulta aperto alle ore 03.10 di quella stessa notte.

Sentito a teste, l'Agente della Polstrada di Novara, a domanda della Difesa circa la scansione temporale fra accertamenti tecnici, avvertimenti di legge e stesura del verbale, ha dichiarato che è consuetudine degli accertatori fornire "oralmente" gli avvertimenti di legge alle persone sottoposte a controllo stradale prima di far loro eseguire il test alcolimetrico.

Secondo talune pronunce giurisprudenziali, peraltro, l'avvertimento dato oralmente risulta privo della corretta forma e pertanto deve ritenersi nullo. Ciò secondo quanto statuito dalla Circolare Ministeriale N. 300/A/1/42175/109/42 del 29.12.2005, secondo la quale *gli esami svolti mediante l'etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354 co. 3 c.p.p. e per tali atti vige la normativa di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. la quale impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore (senza essere preventivamente avvisato); pertanto prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nominare un difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 c.p.p. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall'art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp. att. c.p.p.* (cfr. par. 4.1- Aspetti Procedurali).

Vi è di più. Il teste ha dichiarato che l'orario scritto sul verbale è l'orario di inizio di stesura dello stesso, attività che "di prassi" avviene ad accertamenti conclusi. Ciò evidentemente lascia perplessi, poiché, trattandosi di "processo verbale", lo stesso deve descrivere, anche cronologicamente, le operazioni eseguite dai pubblici ufficiali che lo redigono, secondo la scansione temporale reale, e non, a posteriori, effettuando una sorta di ricognizione di quanto già occorso (a meno che di ciò si dia

atto esplicitamente nel verbale), per giunta indicando per talune operazioni un orario preciso (è il caso delle due prove con l'Alcotest) e per altre nessun orario (gli avvertimenti di legge).

Secondo il recente arresto a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado" (cfr. Cass. Sez. Un. del 05/02/15, n. 5396/15). L'eccezione è stata, nel presente procedimento, tempestivamente sollevata dalla Difesa.

Appare del resto dirimente, nella valutazione delle prove in atti, la priorità del processo verbale sulle dichiarazioni testimoniali, per quanto rese dal Pubblico Ufficiale, priorità che non viene scalfita da una generica affermazione circa la sostanziale *irritualità* della verbalizzazione, per giunta da soggetto presente al momento della stessa; essendo il verbale, un atto anche processuale formalmente ineccepibile e, quindi, assistito da generale presunzione di legittimità, il soggetto interessato a farne valere sia la illegalità che la non veridicità deve impugnarne la sostanza non appena avutane legale conoscenza, e non con semplici affermazioni assertive, bensì con la querela di falso, unico rimedio idoneo a porre in discussione la rispondenza al vero del contenuto.

In definitiva, stante la sussistenza del più che fondato dubbio sulla tempestività degli avvisi sul diritto di difesa, nella migliore delle ipotesi dati al solo oralmente, l'accertamento irripetibile in atti deve ritenersi inutilizzabile perché irritualmente eseguito, in orario antecedente l'apertura del verbale di accertamenti urgenti sulla persona di cui all'art. 354.3 c.p.p..

A ciò consegue che, in assenza della prova relativa alla misurazione dell'effettivo tasso alcolimetrico del al momento del controllo, il Giudicante dovrebbe fondare l'accertamento sulla colpevolezza dell'imputato su altri elementi emergenti dagli atti.

In particolare, sul verbale stilato dalla Polizia Stradale è scritto che ha manifestato sintomi quali "alito vinoso", e null'altro. Risulterebbe del tutto arbitrario da ciò solo inferire uno stato di ebbrezza alcolica penalmente (ma anche amministrativamente) rilevante, a suo carico, in assenza di ulteriori elementi indiziari (quali i classici "andamento barcollante", "eloquio sconnesso", "equilibrio precario" e consimili, utilizzati dalla PG in casi analoghi).

L'imputato deve in definitiva essere mandato assolto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p., per insufficienza di elementi a suo carico.

Quanto alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, richiesta dall'Accusa, ritiene questo Giudice non configurabile, nelle dichiarazioni difensive dell'imputato, alcuna ipotesi di reato perseguibile d'ufficio.

P.Q.M.

visti gli artt. 438, 530 comma 2 C.P.P

ASSOLVE

dalla contravvenzione ascritta perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 4.11.2015

Depositato in Cancelleria
13/11/15

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Anna Maria Campanini

Il Giudice
(dott. Beatrice ALEXCI)